



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. G. N. 5996 88

Cron. ~~803~~ 803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 145

SEZIONE CIVILE

92

Composta dagli Ill.mi Sig. Magistrati

Ud. 19 9. 90

Dott. Giuseppe Lanzetta - Presidente -

" Renato Lupi - Rel. - Consigliere -

" Vincenzo Carbone »

" Alfio Finocchiaro »

" Ernesto Luco »

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. de
per diritti L. 8000

11 MAR 1992
IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

da

Rilasciata copia studio
al SIG. de

Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior

per diritti 8000

Girolamo Luxardo s.p.a. in persona del Pres.

18 MAR 1992
IL CANCELLIERE

elett. dom. in Roma Via Michele Mercati 33 c/o

l'Avv. Sergio Gaito, rapp. e difeso dall'Avv.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Gianni Milner giusta delega in atti.

- Ricorrente -

Rilasciata copia esecutiva
al SIG. VOLLI

c/

per diritti 30.000 + 14
18 APR 1992
IL CANCELLIERE

Agrarcommerz ag. di Zurigo elett. te dom. ta in Roma

Via Salvini 2/a, c/o l'Avv. Stefano Coen, rapp. e

difesa dall'Avv. Enzo Volli giusta delega in atti

avverso la sentenza della Corte di Appello di

Venezia del 4/6- 2/10/87.

Sono presenti per il ric. l'Avv. G.Milner.

Per il resistente l'Avv. E.Volli.

Il Cons.Dr.Sgroi svolge la relazione della causa.

La difesa del ricorrente chiede accoglimento.

La difesa del resistente chiede rigetto.

Il P.M. *Dott. Fabrizio Amisante* conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 26/28 agosto 1982 l'Agrarcommerz A.G. di Zurigo conveniva davanti alla Corte d'Appello di Venezia la Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo S.P.A., esponendo che con contratto del 24 marzo 1981 inviato alla convenuta il 30 marzo 1981 e sottoscritto da quest'ultima il 13 aprile 1981, essa aveva venduto alla Luxardo 40 tonnellate di zucchero; che il contratto era soggetto alle norme della "Refined Sugar Association", in tutta la loro completezza, come se vi fossero state inserite, con l'aggiunta che tutte le controversie derivanti dal contratto stesso sarebbero state sottoposte al "Council of the Refined Sugar Association" di Londra per la loro definizione, in conformità alle norme

concernenti l'arbitrato; che la Luxardo si era resa inadempiente, sicchè la società attrice l'aveva evocata davanti al Collegio arbitrale; che la Luxardo si era costituita in tale sede; che il Collegio arbitrale, con decisione del 14 aprile 1982, aveva accolto il reclamo della parte venditrice; che la Luxardo doveva pagare alla venditrice Lire sterline 4.000, oltre agli interesse del 15% annuo dal 5 novembre 1981 alla data del lodo, di cui chiedeva la delibazione.

La Luxardo si costituiva, muovendo varie eccezioni.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 2 ottobre 1987, dichiarava efficace nel territorio italiano la sentenza arbitrale n.1757 del 14 aprile 1982, pronunciata dalla Commissione di arbitraggio della The Refined Sugar Association di Londra e condannava la soc.Luxardo alle spese del giudizio di delibazione, osservando:

- di essere territorialmente competente in quanto la sentenza arbitrale avrebbe dovuto essere eseguita in Torreglia (Padova), dove aveva sede la convenuta;

- che doveva applicarsi la Convenzione di New York firmata il 10 giugno 1958 e resa

esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n.62, che reca norme di carattere speciale, prevalenti sulle norme generali dettate dall'art.797 c.p.c.;

- che doveva trovare applicazione l'art.V della Convenzione, in virtù del quale, a meno che non sia possibile il rifiuto ex officio della deliberazione (n.2, per riscontrata sussistenza della non compromettibilità in arbitri della controversia o della contrarietà all'ordine pubblico secondo la legge del luogo di esecuzione), il riconoscimento della sentenza arbitrale straniera non può essere rifiutato, a meno che la parte controinteressata non abbia provato le condizioni stabilite dal n.1 dell'art.V:

- che, in mancanza di prova (da fornirsi da chi si oppone alla deliberazione) della sussistenza di una delle suddette cause ostative, e non ricorrendo le ipotesi di rifiuto ex officio ex n.2 dell'art.V, la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera è un atto dovuto per l'ordinamento italiano;

- che nella specie non sussistevano le ipotesi di cui al n.2;


- che la società convenuta aveva.

eccepito che quella in esame non poteva qualificarsi sentenza arbitrale, ma l'eccezione era infondata in quanto essa rientrava nel concetto fornito dall'art.I della Convenzione, la quale si applica anche alle determinazioni degli arbitri irrituali;

- che, peraltro, la decisione arbitrale era sufficientemente motivata, risultando in essa evidenziate le ragioni essenziali della soluzione adottata, dopo l'accertamento della sussistenza e della validità, secondo la legge inglese (applicabile ex art.V della Convenzione), della clausola di cui si trattava, contenente il richiamo alle regole della " The Refined Sugar Association", nonché la devoluzione di tutte le controversie riferibili al negozio de quo al Council of the Refined Sugar Association di Londra, per il loro accomodamento in conformità con le norme concernenti l'arbitraggio, da ritenersi perciò accettate dalle parti;

- che, essendo trascorse sei settimane dalla sua pronuncia (14 aprile 1982) la suddetta sentenza arbitrale straniera era divenuta obbligatoria fra le parti;

- che le altre eccezioni e deduzioni,



non esclusa quella riguardante la dedotta nullità della clausola, perchè asseritamente sottoscritta da un funzionario non munito di poteri (v. memoria 26 maggio 1987 e copia atti del giudizio davanti al Tribunale di Padova) erano da considerarsi inconsistenti, prive di qualsiasi prova, là dove non si presentavano intempestive ed inammissibili, non tenendo conto dei principi derivanti dalla Convenzione di New York circa le norme da applicarsi;

- che l'inconsistenza delle questioni che si richiamavano all'art.797 n.6 c.p.c. era evidente, in base alla deroga della giurisdizione del giudice ordinario degli Stati contraenti (e quindi, nella specie, del giudice italiano) a favore degli arbitri stranieri ai quali il predetto giudice ordinario è obbligato a rimettere la controversia; nonchè in base alla competenza della Corte di Venezia a conoscere delle questioni inerenti alla clausola compromissoria de qua ed ai problemi ad essa connessi; il che serviva ad evidenziare l'inconsistenza del rilievo attinente all'asserita ricorrenza della litispendenza o continenza fra le suddette due cause; tanto più se si considera che detti istituti presupponevano la

pendenza delle due cause davanti a giudici parimenti muniti di competenza, ipotesi - questa - che non ricorreva nella specie, essendo anche esclusa la possibilità di ravvisare la pregiudizialità di quella pendente davanti al Tribunale di Padova, attesa la già ravvisata competenza della Corte d'appello;

- che, concludendo, essendo presenti tutte le condizioni di legge e mancando la prova (da fornirsi da chi si oppone alla deliberazione) della sussistenza di una delle cause ostative, nè ricorrendo alcuna delle ipotesi di rifiuto ex officio della deliberazione, doveva accogliersi la domanda di deliberazione.

Avverso la suddetta sentenza la Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione.

La Agrarcommerz A.G. di Zurigo ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo mezzo la Società ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., la violazione dell'art.797 n.6 c.p.c., dell'art.5

c.p.c., dell'art.III della Convenzione di N.Y., riconosciuta in Italia con legge n.62 del 1968, osservando che il requisito posto dall'art.797 n.6 c.p.c. si configura come condizione dell'azione e deve accertarsi ex officio, non potendo l'applicazione della convenzione travolgere in toto (oltre alle disposizioni che esplicitamente essa deroga) anche tutte le altre disposizioni del codice e gli stessi principi fondamentali del diritto processuale italiano che prevedano alcunchè di diverso rispetto ad essa,, posto che la convenzione ha carattere di norma eccezionale (art.14 preleggi) che non può applicarsi oltre i casi ed i tempi in essa considerati. L'applicazione dell'art.V alla stregua dell'interpretazione data dalla Corte di Venezia porterebbe a conseguenze inaccettabili; invece, la disposizione dell'art.797 n.6 costituisce l'applicazione del principio generale della perpetuatio jurisdictionis sancito dall'art.5 del c.p.c. Per contro ritenendo preferibile l'interpretazione della Corte di Venezia, il giudice italiano dovrebbe deliberare la pronuncia di un giudice straniero anche se esistesse nell'ordinamento italiano una sentenza,

pronunciata fra le stesse parti per lo stesso oggetto, già passata in giudicato (e ciò a prescindere dall'eventuale relativa eccezione che la parte resistente avesse a sollevare) solo perchè la Convenzione prevede che il giudice italiano possa o debba astenersi dal dare efficacia alla pronuncia del giudice straniero nelle sole ipotesi di cui all'art.V della Convenzione stessa.

Non tutte le norme dell'art.797 sono da considerare legge generale derogata, neppure esplicitamente, dalla legge speciale della Convenzione, nella quale esiste l'art.III che legittima l'impostazione della ricorrente, a suo avviso. Infatti detto art.III prevede che ciascuno degli Stati contraenti debba accordare l'esecuzione nel suo territorio alla sentenza arbitrale straniera seguendo due principi distinti: sotto il profilo procedurale interno "conformément aux règles de procédure suivis dans le territoire où la sentence est invoquée"; e, per quanto concerne la validità della sentenza arbitrale; "aux conditions établies dans les articles suivants". Il primo principio va completato con quanto è espresso dalla successiva

Leak 1

parte dell'art.II, da cui risulta che la previsione dell'art.797 n.6 (oltre a non essere abrogata dall'art.V della Convenzione) è ammissibile in base all'art.III.

Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360 n.3 e n.5 c.p.c., la violazione dell'art.797 n.6 c.p.c. nonché l'omesso esame di un punto decisivo e la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte d'appello ha omesso di esaminare se si fosse verificata quella condizione di ammissibilità della delibazione consistente nell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza arbitrale inglese prima della proposizione dell'azione avanti il Tribunale di Padova. L'atto di citazione col quale la Luxardo aveva promosso la causa davanti al Tribunale di Padova è del 13 aprile 1982: esso è stato notificato il 23 aprile 1982, mentre il lodo arbitrale è del 14 aprile 1982 ed è passato in giudicato col decorso di sei settimane dal 14 aprile (il 26 maggio 1982). Di conseguenza, andava dichiarata improponibile la domanda, ai sensi dell'art.797 n.6 c.p.c., in quanto alla data del passaggio in giudicato del lodo inglese pendeva identico giudizio fra le stesse parti.

Col quarto mezzo, che per connessione con i precedenti deve essere trattato congiuntamente con essi, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.39 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c. osservando che la questione di litispendenza ha carattere pregiudiziale rispetto a quella concernente la competenza e deve essere decisa prima di ogni altra, in quanto, per il carattere pubblicistico di detta questione, inerente al principio del "ne bis in idem", essa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dalla verifica della competenza del giudice preveniente, occorrendo aver riguardo al criterio dell'individuazione del giudice che è stato adito per primo, senza che possa avere rilevanza ogni indagine sull'effettiva competenza di tale giudice a conoscere della controversia: è sempre il giudice successivamente adito a dover dichiarare la litispendenza o la continenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e fissando il termine per la riassunzione davanti al primo giudice.

I motivi sono infondati.

Si deve, in primo luogo, escludere la

Heur, P

possibilità di applicare - in tema di rapporti fra il giudizio ordinario pendente davanti al giudice italiano ed il giudizio di delibazione di una sentenza straniera - l'art.39 c.p.c., perchè la litispendenza fra detti giudizi è regolata soltanto dall'art.797 N.6, in termini generali, salvo regole particolari contenute in singole convenzioni che modificano detta disciplina, ovvero la rendano (come avviene in questo caso) del tutto inapplicabile.

Invero, l'azione di delibazione e quella ordinaria (relativa al medesimo rapporto fra le stesse parti, già deciso o da decidere) pur essendo distinte, possono concorrere, in quanto la prima tende alla decisione della medesima controversia, attraverso l'attribuzione di efficacia alla decisione straniera, per cui la possibile coesistenza fra le due azioni fa sorgere il problema dei rapporti fra i corrispondenti processi. Il problema veniva risolto dal c.p.c. del 1865 applicando quello stesso criterio della prevenzione che serve a regolare la litispendenza in diritto interno, e cioè facendo prevalere il processo iniziato per primo (art.941). L'art.797 n.6 ha innovato, attribuendo alla pendenza del

processo italiano l'effetto di precludere la proposizione della domanda di delibazione solo nel caso che quel processo sia stato istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera. Correlativamente il processo di delibazione, anche se successivamente promosso, prevale sul processo ordinario, se quest'ultimo è stato iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza straniera (cfr. Cass.15 maggio 1978 n.2363; Cass.19 dicembre 1979 n.6595).

Concludendo, non si possono applicare contemporaneamente le due regole dell'art.39 e dell'art.797 n.6 c.p.c., essendo la seconda più restrittiva e specifica per la materia della delibazione, stante la ratio di una prevalenza della delibazione della sentenza estera passata in giudicato, rispetto al giudizio interno di merito, anche quando l'azione di delibazione (come è avvenuto nel caso) sia stata promossa quando era già pendente il giudizio interno di merito.

but L

Nella specie, l'applicabilità in astratto dell'art.797 n.6 sarebbe resa possibile dalla circostanza che la sentenza straniera (rectius: il lodo arbitrale straniero, stante il richiamo dell'art.800 c.p.c. all'art.797) sarebbe

passata in giudicato dopo l'inizio della causa di merito sullo stesso rapporto nascente dal contratto di vendita de quo, iniziato dinanzi al Tribunale di Padova. La circostanza è contestata in fatto dalla controricorrente, ma la causa deve decidersi su un altro punto.

Il Collegio ritiene che detta norma non possa applicarsi, in tutti i casi nei quali (come nella fattispecie) sia applicabile la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, a cui l'Italia ha aderito con legge n.62 del 1968, posto che detta Convenzione pone una disciplina di diritto uniforme (Cass.n. 1765 del 1986), destinata a sostituire il protocollo e la convenzione di Ginevra del 1927 e del 1923, che prevalevano sugli artt.2 ed 800 del c.p.c. (cfr. Sez.Un. 18 maggio 1953 n.1434), per cui la medesima prevalenza deve darsi alla Convenzione di New York.

I requisiti per il riconoscimento dei lodi arbitrali (risuali od irrituali) esteri sono stabiliti in modo esauriente e completo dalla stessa Convenzione, che non può essere integrata dalle norme generali, se non in caso di rinvio che la Convenzione faccia ad esse, ovvero in caso di non incompatibilità, per colmare delle lacune di Italy

disciplina.

Sotto il primo profilo, il rinvio disposto dall'art.III della convenzione alle regole di procedura del territorio dove la sentenza è invocata è integrato dall'espresso rinvio "alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti", il che significa che nell'art.III si distingue fra "regole di procedura" e "condizioni". Le prime possono trarsi dagli artt.796-800 c.p.c., soltanto in quanto dettino in senso stretto regole di procedura (per esempio, la competenza della Corte d'appello; la domanda con citazione) e non in quanto pongano delle "condizioni". Non può trarsi argomento contrario dal successivo inciso dell'art.III, che fa riferimento alle condizioni per il riconoscimento delle sentenze arbitrali nazionali e dispone l'obbligo di non imporre, per il riconoscimento della sentenza arbitrale straniera (o dell'arbitrato irrituale straniero) condizioni sensibilmente più rigorose o spese di giustizia sensibilmente più elevate di quelle imposte per l'exequatur dei lodi nazionali. Il richiamo (ed il paragone che si deve compiere) riguarda le regole degli artt.825 e ss., mod. da legge n.28 del 1983,

Scut Jr

e non quelle dell'art.797, tanto è vero che parte della dottrina, anche recentemente, ha sostenuto che dovrebbe applicarsi, per l'esecuzione del lodo estero, non la procedura di deliberazione davanti alla Corte d'appello, ma l'exequatur davanti al Pretore. Altra dottrina, seguita dalla giurisprudenza, si è espressa nel senso che la norma pattizia internazionale pone un obbligo di modifica delle norme interne, ma fino a che esse non siano modificate, si applichi la procedura di deliberazione ex art.796 c.p.c.. Ciò - però - non comporta l'applicabilità dell'art.797, nella sua integrità.

Per quanto riguarda, in particolare, il n.6, - è da respingere la tesi della ricorrente secondo cui esso sia espressione del principio fondamentale posto dall'art.5, dato che è evidente che tale ultimo principio riguarda il momento determinante della giurisdizione e della competenza di ciascun giudizio e non i rapporti fra più giudizi, come si è già detto supra, nel dimostrare come l'art.797 n.6 non è altro che un'applicazione (più specifica e limitata e pertanto tale da escludere la regola generale dell'art.39) dei principi sulla litispendenza.

Con tale disciplina più limitata confligge la Convenzione nel suo complesso, che pertanto prevale sull'art.797 n.6, in quanto la Convenzione non si limita a regolare la materia del riconoscimento e dell'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, ma tocca anche quella del riconoscimento delle clausole arbitrali e dei compromessi e dei loro effetti sul processo interno, con l'art.2 n.3, alla stregua del quale il Tribunale di uno Stato contraente, adito su una controversia per la quale le parti hanno concluso una convenzione ai sensi dello stesso articolo, rinvierà le parti all'arbitro, su eccezione di una di esse, a meno che non accerti che la convenzione è caducata, inoperante o non suscettibile di essere applicata.

E' vero che detta regola riguarda il giudice nazionale adito per la causa di merito, ma essa è espressione della prevalenza del giudizio arbitrale su quello ordinario, di guisa che anche il giudice della delibazione, una volta riconosciuta l'esistenza di una valida convenzione per arbitrato estero, non potrà tener conto di un giudizio introdotto in via ordinaria prima del passaggio in giudicato (o dell'impugnabilità)



del lodo estero, e cioè di un giudizio che renderebbe inammissibile (o improponibile, secondo le varie tesi) la delibazione, secondo le norme generali. Non si tratta di confondere le competenze dei due giudici, perchè la validità del compromesso o della clausola compromissoria saranno conosciute dal giudice adito in via ordinaria, allo scopo di declinare o meno la giurisdizione sulla causa ordinaria, mentre la medesima indagine è riservata alla Corte d'appello adita per la delibazione, solo come una delle condizioni della delibazione nei limiti dell'eccezione di parte ex art.5 lettera a); ed il secondo giudice sarà vincolato dal primo (v.Cass.4592/88) solo se la decisione di quest'ultimo sia eccepita dalla parte interessata come giudicato. Tuttavia il giudice della delibazione in tanto potrebbe respingere (o dichiarare inammissibile od improponibile, secondo le varie tesi) la domanda di delibazione sulla scorta dell'art.797 n.6 c.p.c; in quanto cesse una prevalenza al giudizio italiano introdotto prima del passaggio in giudicato del lodo estero, e cioè ad un giudizio che, invece, è governato dalla regola opposta secondo cui il giudice italiano, in

presenza di una clausola di arbitrato estero, si deve dichiarare incompetente e non potrà pertanto decidere il merito, col pericolo di giudicati contrastanti. L'artificiosità e la pretestuosità del giudizio introdotto in Italia, sono evidenti, in presenza di tale clausola e dell'emanazione di una sentenza arbitrale. Il problema non si può porre, infatti, se non quando la sentenza arbitrale sia stata emanata e corrisponda ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art.5; e cioè sia vincolante per le parti, salva eccezione contraria provata da chi vi ha interesse, per cui la delibazione sarebbe in questo caso negata per l'inesistenza di una condizione posta dalla Convenzione di N.Y., su eccezione di parte. L'art.797 n.6 tende a prevenire un contrasto di giudicati, contrasto che - applicando la Convenzione di N.Y. - non potrebbe mai formarsi.

La completezza della Convenzione, da un lato, e l'irrazionalità della tesi proposta dalla ricorrente, portano a ritenere l'art.797 n.6 in contrasto con la sistematica della Convenzione stessa e pertanto non applicabile. L'assurdo esemplificato dalla ricorrente (secondo cui il giudice italiano dovrebbe delibare la pronuncia

Leut Gr.


straniera anche se esistesse nell'ordinamento italiano una sentenza fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, già passata in giudicato) non è il risultato obbligato della soluzione qui proposta. Infatti, a tale situazione si può rimediare, non tanto in applicazione dell'art.797 n.5 c.p.c., quanto in forza del principio generale della forza del giudicato (art.2909 c.c.) che potrà essere eccepito dalla parte interessata; o, in mancanza di eccezione e di decisione sul punto, ai sensi dell'art.395 n.5 c.p.c.; e, se non venga esperito tale mezzo, applicando il principio della prevalenza del secondo giudicato, conformemente alla giurisprudenza consolidata (da ultimo, Cass. n.101692 ^{10672 del} 1990).

Nella specie, nel giudizio instaurato per primo non si è formato nessun giudicato (le parti ne hanno dato atto nella discussione orale) e pertanto il problema non si pone nei termini estremi in cui è stato sollevato per mera ipotesi, ma soltanto nei termini della pura e semplice applicabilità dell'art.797 n.6, la quale deve escludersi, siccome estranea alla sistematica della Convenzione di NEW YORK.

Con il terzo mezzo la ricorrente

denuncia, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c. la
violazione dell'art.II della Convenzione di N.Y. e
dell'art.1341 c.c., osservando che la Corte
d'appello non ha detto chiaramente quale sia il
giudice cui compete di verificare la validità
della clausola compromissoria, che si deve
ritenere il giudice italiano; ma un'indagine in
tal senso è mancata, da parte della Corte di
Venezia la quale non ha tenuto conto dell'art.1341
c.c., non essendo intervenuta l'espressa
approvazione per iscritto della clausola, la quale
è inefficace.

Il motivo è infondato.



La ricorrente ha citato la pag.7 della
sentenza, ma non la pag.13 in cui il problema che
è stato posto (competenza del giudice italiano
della delibazione a conoscere delle questioni
rilevabili d'ufficio e di quelle prospettate dalle
parti inerenti alla validità della clausola
compromissoria) è stato risolto nel senso
affermato dal ricorso. D'altra parte, l'unica
questione sollevata in merito alla validità della
clausola, è quella dell'approvazione ai sensi
dell'art.1341 c.c. che - attenendo alla forma
della clausola - è inapplicabile con riguardo alle

clausole compromissorie, da valutare ai sensi della Convenzione (Cass. n.1765 del 1986, fra le altre conformi), tanto più che la sentenza ha fatto proprio il giudizio di validità della clausola compromissoria secondo la legge inglese (applicabile a tenore dell'art.V lett.a), reso dal Collegio arbitrale inglese (pag.11 della sentenza) e questo punto non è stato impugnato.

Con l'ultimo motivo, la ricorrente denuncia il difetto e la contraddittorietà di motivazione e l'omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo (art.360 n.5 c.p.c., ai sensi della lettera a) dell'art.V della Convenzione di N.Y., secondo cui la delibazione deve rifiutarsi quando risulti provato "que les parties à la convention visée à l'art.2 étaient, en vertu de la loi à elle applicable, frappées d'une incapacité".

Nel caso, la Luxardo aveva lamentato l'inopponibilità e l'inefficacia della clausola compromissoria, per le motivazioni già dette supra e per l'incapacità del dipendente della Luxardo che l'aveva sottoscritta, non essendo autorizzato agli atti di straordinaria amministrazione. A fronte di tale argomentazione, basata sui

documenti prodotti, la motivazione della Corte d'appello è carente, in quanto la Corte stessa avrebbe ²accertato l'incapacità di Guido Luxardo, sottoscrittore del contratto, a sottoscrivere clausole compromissorie.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha esaminato detta eccezione (pag.12) definendola sfornita di qualsiasi prova. La censura, mossa sotto il profilo dell'art.360 n.5 c.p.c., è generica, sia pure di fronte alla estrema sinteticità della motivazione. Infatti, sia che il difetto di potere di rappresentanza rientri nell'incapacità della parte che ha sottoscritto, sia che si qualifichi come invalidità della clausola ("inefficacia", secondo il sistema italiano), comunque si applicherebbe la lettera a) del primo comma dell'art.V e cioè si rientra nell'ambito delle eccezioni la cui prova è ad esclusivo carico del convenuto nel giudizio di deliberazione (v.Cass.n.6915/82). Nelle deduzioni della parte in questa sede è contenuto soltanto un generico accenno ai documenti prodotti, e non si dice niente circa il loro contenuto, sicché non si mette in grado questa Corte di valutare la

Resto per

decisività del punto, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e cioè di stabilire se il loro esame avrebbe potuto condurre, effettivamente, a stabilire se il firmatario del contratto (di cui non si contestano i poteri di rappresentanza in ordine alla compravendita) avesse o meno il potere anche di firmare la clausola compromissoria. Resta, pertanto, incensurabile, di fronte a tale genericità, l'accertamento del giudice del merito circa la mancanza di prova del difetto di potere del firmatario della clausola, posto che la prova non stava a carico della ditta straniera, ma di quella italiana, che non ha provato i limiti della rappresentanza del suddetto firmatario (essendo incontestata la sua posizione di "rappresentante", giusta le stesse deduzioni della parte). Restano assorbite le deduzioni della controricorrente in ordine alla ratifica della clausola.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in lire *1.101.700*, di cui Lire 1.000.000 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 19 settembre

1990.

(1) Adde: « dobuti astenersi dal deliberare le
sentenze straniere se avessero »
1 potella approvata: sententia G. J. S.

insufficiente
sententia G. J. S.

DIRETTORE DI SEZIONE
Umberto Cicero

Deposita in Cancelleria
Oggi, **15 GEN. 1992**
DIRETTORE DI SEZIONE
Umberto Cicero

1091
100.000
7000
7000



15 GEN 1992



Registrata a Roma il 25 FEB 1992

al N. 6799
Esatta L. Autorevolezza
di Colui

IL CASSIERE
Quirino

[Handwritten signature]

WWW.NEYORKCONVENTION.ORG